



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza n. 36

del 27-10-2020

**OGGETTO:** Misure per lo svolgimento dei mercati settimanali.

**IL SINDACO**

**Richiamate** le proprie precedenti ordinanze n. 13 del 20-5-2020 (con la quale è stato disposto lo svolgimento di tutte le attività dirette alla vendita presso i mercati settimanali) e n. 34 del 08-10-2020 (di ripristino del sorteggio dei posti liberi);

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre u.s., nonché, da ultimo, il DPCM adottato il 24-10-2020, recante disposizioni in materia contagio da COVID-19, estese anche alle Regioni a statuto speciale;

**Considerato**, stante il permanere dell'oramai noto contesto emergenziale, nonché alla luce della precitata normativa, di dover apprestare tutte le possibili misure volte al contenimento del contagio quanto, nello specifico, allo svolgimento in sicurezza delle attività mercatali, al fine di tutelare la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, cercando comunque di contemperare tale imprescindibile esigenza con quella, parimenti meritevole di attenzione, di consentire agli operatori economici in questione, già duramente colpiti e penalizzati dalle misure restrittive adottate nei mesi trascorsi, lo svolgimento (nel pieno rispetto degli specifici previsti protocolli di sicurezza) della loro attività, stabilendo di destinare l'intera giornata del giovedì all'espletamento delle operazioni di mercato, sicché solo la metà degli ambulanti assegnatari potrà montare nella fascia antimeridiana 07:00-13:00, mentre l'altra metà nella fascia oraria che va dalle 14.00-20.00, dividendo pertanto i 107 posteggi esistenti secondo le modalità sotto riportate;

**Visti** l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., la normativa sopra richiamata ed il vigente Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati settimanali;

**Ritenuta** la propria competenza;

**ORDINA**

che, a partire dal giorno 05 novembre p.v., il mercato settimanale del giovedì, in via sperimentale, si svolga nell'arco dell'intera giornata per come segue:

- 1) dalle ore 7.00 alle ore 13.00 monteranno i 52 titolari di posteggio contrassegnato dal numero pari, mentre dalle ore 14.00, alle ore 20.00 dello stesso giorno monteranno i restanti titolari di posteggi aventi numeri dispari, alternandosi settimanalmente, cosicché il giovedì successivo nella fascia antimeridiana monteranno gli assegnatari con numero dispari e viceversa nel pomeriggio quelli con numeri pari, e così via di seguito;
- 2) non saranno consentiti i sorteggi dei posti vuoti;
- 3) è fatto carico a ciascun operatore di:
  - provvedere alla pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni mercatali e a fine turno lasciare l'area di pertinenza e lo spazio antistante sgombero da qualsiasi rifiuto;
  - indossare la mascherina laddove non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, mentre l'uso dei guanti potrà esser sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - esporre apposito avviso che indichi alla clientela l'obbligo di dotarsi di mascherina, da indossare in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, nonché di rispettare il appunto detto reciproco distanziamento interpersonale, eccezion fatta per coloro che facciano parte di uno stesso nucleo familiare o siano comunque conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - mettere a disposizione della clientela, soprattutto se sprovvista di guanti, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - nel caso di acquisti consentiti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà esser resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;

in alternativa, dovranno esser messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

▪ in caso di vendita di beni usati, provvedere alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;

▪ **mantenersi rigorosamente entro i limiti dell'area assegnata;**

▪ assicurare il rispetto del distanziamento e rispettare ogni altro obbligo previsto dalla normativa in vigore dettata in materia di contenimento del contagio del virus da Covid-19, nonché dai protocolli o dalle linee guida emanati per ridurre o prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento.

#### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Municipale l'osservanza della presente ordinanza, nonché il compito di regolamentare anche con apposita segnaletica l'accesso dei mezzi da via Newton e l'uscita degli stessi dalle vie Novelli e Gramsci.

#### **AVVERTE**

- che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali (art. 650 c.p.) ed amministrative previste dalla richiamata normativa e fermi i limiti edittali stabiliti per le inosservanze delle ordinanze comunali dall'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 500,00;

- che i trasgressori di quanto con la presente disposto, hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della sanzione come sopra prevista, ex art. 16, c. 2, L. n. 689/1981 e ss.mm.;

- che nei casi di reiterata inosservanza, verrà disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca del posteggio.

#### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/71, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune, comunicata alla Prefettura ed alla Questura di Ragusa, alla locale stazione Carabinieri all'Associazione provinciale Confesercenti ed inviata al Corpo di Polizia Municipale per farla osservare.

La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia e rimane in vigore fino a contraria disposizione.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

Dalla Residenza Municipale, li 27-10-2020



**IL SINDACO**  
(dott. Giovanni Barone)